REGOLAMENTO (CEE) N. 501/86 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

che fissa per il 1986 il contingente iniziale applicabile dalla Repubblica portoghese per taluni ortofrutticoli provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dell'articolo 269 dell'atto di adesione, durante la prima tappa la Repubblica portoghese può mantenere per determinati periodi dell'anno, sotto forma di contingenti, restrizioni quantitative all'importazione di taluni ortofrutticoli provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, a norma del paragrafo 2, lettera b), di detto articolo, il contingente iniziale applicabile nel 1986 è fissato per ogni prodotto, al 3 % della produzione portoghese media registrata negli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali si disponga di statistiche, oppure alla media delle importazioni portoghesi realizzate negli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali si disponga di statistiche, se quest'ultimo criterio conduce ad un volume più elevato;

considerando che dai dati statistici attualmente disponibili risulta che, per fissare il contingente iniziale, si deve seguire il primo dei due criteri sopra indicati;

considerando che, per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986, il contingente applicabile deve essere pari al contingente iniziale diminuito di un sesto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I volumi dei contingenti iniziali che, in virtù dell'articolo 269 dell'atto di adesione, la Repubblica portoghese può applicare all'importazione di prodotti del settore degli ortofrutticoli freschi provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono fissati come indicato nell'allegato.

Per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986, questi volumi sono ridotti di un sesto.

2. I contingenti sono applicabili durante i periodi indicati nell'allegato per ogni singolo prodotto.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del regime dei contingenti di cui all'articolo 269 dell'atto di adesione sono stabilite, per quanto necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2].

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente iniziale per il 1986 (in tonnellate)
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	B. Cavoli:	
	I. Cavolfiori:	
	ex a) dal 15 aprile al 30 novembre:	
	— dal 1° al 30 novembre	750
	ex b) dal 1° dicembre al 14 aprile:	
	— dal 1° dicembre al 31 marzo	
	ex H. Cipolle, scalogni e agli:	
	— Cipolle, dal 1° agosto al 30 novembre	1 713
	— Agli, dal 1° agosto al 31 dicembre	66
	M. Pomodori:	
	ex I. dal 1° novembre al 14 maggio:	
	— dal 1° dicembre al 14 maggio	4 500
	ex II. dal 15 maggio al 31 ottobre:	
	— dal 15 al 31 maggio	
08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. Arance:	
	I. Arance dolci, fresche:	
	a) dal 1° aprile al 30 aprile	
	b) dal 1° maggio al 15 maggio	
	ex c) dal 16 maggio al 15 ottobre:	
	— dal 16 maggio al 31 agosto	2 879
	ex d) dal 16 ottobre al 31 marzo:	
	— dal 1° febbraio al 31 marzo	
	II. altre:	
	ex a) dal 1° aprile al 15 ottobre:	
	— dal 1° aprile al 31 agosto	
	ex b) dal 16 ottobre al 31 marzo:	
	— dal 1° febbraio al 31 marzo	
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi:	
	ex II. altri:	
	— Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), dal 1° novembre al 31 marzo	554
	ex C. Limoni	
	— dal 1° giugno al 31 ottobre	536
08.04	Uve, fresche o secche:	
	A. fresche:	
	I. da tavola:	
	ex b) dal 15 luglio al 31 ottobre:	
	— dal 15 agosto al 30 settembre	1 833
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:	
	A. Mele:	
	II. altre:	
	ex b) dal 1° gennaio al 31 marzo:	
	— dal 1° al 31 marzo	3 097
	ex c) dal 1° aprile al 31 luglio:	
	— dal 1° aprile al 30 giugno	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente iniziale per il 1986 (in tonnellate)
08.06 *(segue)*	B. Pere:	
	II. altre:	
	ex a) dal 1° gennaio al 31 marzo:	1 925
	— dal 1° febbraio al 31 marzo	
	b) dal 1° aprile al 15 luglio	
	c) dal 16 luglio al 31 luglio	
	ex d) dal 1° agosto al 31 dicembre:	
	— dal 1° al 31 agosto	
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:	
	ex A) Albicocche:	
	— dal 15 giugno al 15 luglio	182
	ex B) Pesche, comprese le pesche noci:	
	— Pesche, dal 1° maggio al 30 settembre	1 013